



DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO AI CITTADINI DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLE AREE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce le condizioni per l’affidamento temporaneo ai cittadini della raccolta delle olive presenti nelle aree di proprietà comunale individuate dall’Amministrazione.
2. L’affidamento riguarda esclusivamente la raccolta delle olive e non attribuisce all’assegnatario alcun diritto di proprietà, possesso, uso o godimento dell’area diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento dell’attività autorizzata.

Art. 2 – Finalità

L’iniziativa persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzazione del patrimonio verde comunale;
- b) recupero della produzione olivicola;
- c) prevenzione dello spreco della produzione;
- d) cura e mantenimento delle aree interessate;
- e) promozione della partecipazione dei cittadini alla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.

Art. 3 – Aree oggetto di affidamento

1. Le aree individuate dal competente ufficio comunale sono: Conciaporco, Bedano Via dei Quadri e Via della Fornace.
2. Il Comune può escludere o ritirare un’area dall’affidamento in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza, manutenzione, tutela del patrimonio o interesse pubblico.

Art. 4 – Durata

1. L’affidamento ha durata limitata alla stagione di raccolta 2026.
2. Alla scadenza del periodo autorizzato l’assegnatario deve cessare ogni attività e lasciare l’area libera da materiali, attrezzature e residui di lavorazione (rami, sfalci, foglie ecc).

Art. 5 – Assegnazione

1. L’assegnazione è personale e non può essere ceduta.
2. L’assegnatario può svolgere la raccolta con l’aiuto di familiari o collaboratori previamente indicati, rimanendo comunque personalmente responsabile del rispetto del disciplinare.
3. In caso di più domande rispetto alle disponibilità, l’assegnazione avviene secondo il criterio indicato nell’avviso pubblico.
4. Si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 63 c. 1 del D.Lgs. 267/2000.



Art. 6 – Gratuità

1. Non è dovuto al Comune alcun compenso per la raccolta.
2. Il Comune non corrisponderà all'affidatario alcun compenso, né per la raccolta né per le operazioni successive di pulizia e riordino dei luoghi

Art. 7 – Modalità di raccolta

1. La raccolta deve essere effettuata esclusivamente mediante tecniche che non danneggino le piante.
2. È vietato:

- a) spezzare o tagliare rami;
- b) danneggiare tronchi e corteccia;
- c) utilizzare attrezzature inidonee;
- d) effettuare scavi o modifiche del terreno;
- e) utilizzare prodotti chimici non autorizzati;
- f) danneggiare impianti, recinzioni o strutture comunali;
- g) abbandonare materiali o rifiuti;
- h) utilizzare l'area per finalità diverse dalla raccolta.

3. L'eventuale impiego di scale e attrezzature meccaniche deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili.

Art. 8 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto a:

- a) conoscere e rispettare il presente disciplinare;
- b) rispettare le indicazioni impartite dal Comune;
- c) operare con la massima cautela;
- d) mantenere l'area pulita;
- e) rimuovere reti, attrezzature ed eventuali residui di lavorazione (rami, sfalci, foglie ecc) al termine delle operazioni;
- f) segnalare eventuali situazioni di pericolo;



g) risarcire gli eventuali danni imputabili alla propria condotta;

h) consentire i controlli del personale comunale.

Art. 9 – Sicurezza

1. La raccolta deve essere sospesa in caso di condizioni meteorologiche o ambientali che rendano l'attività pericolosa.
2. L'assegnatario è responsabile dell'utilizzo delle proprie attrezzature.
3. Il Comune può ordinare la sospensione della raccolta quando ritenga sussistenti condizioni di pericolo.

Art. 10 – Destinazione delle olive

1. Salvo diversa previsione dell'avviso, le olive raccolte possono essere destinate alla produzione di olio per uso personale dell'assegnatario.
2. Qualora il Comune stabilisca una diversa destinazione della produzione, essa deve essere indicata preventivamente nell'avviso pubblico.

Art. 11 – Controlli

1. Il Comune può effettuare controlli durante l'intero periodo di affidamento.
2. L'assegnatario deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato.
3. Le violazioni possono comportare la sospensione o la revoca dell'assegnazione.

Art. 12 – Revoca

L'assegnazione può essere revocata nei casi di:

- a) violazione del disciplinare;
- b) danneggiamento delle piante;
- c) danneggiamento dei beni comunali;
- d) cessione dell'assegnazione;
- e) violazione delle prescrizioni di sicurezza;
- f) abbandono di rifiuti;
- g) dichiarazioni non veritiere;
- h) mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Comune.

Art. 13 – Danni



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

(Provincia di Pisa)

Area Tecnica

Responsabile: arch. Nicola Dreini
nd@comune.casale-marittimo.pi.it
0586 653407

1. L'assegnatario è responsabile dei danni arrecati per propria colpa o negligenza.
2. Il Comune può richiedere il rimborso delle spese necessarie al ripristino dei beni danneggiati, nonché alla pulizia finale nel caso di violazione di quanto previsto dall'art. 8 c. 1 lett. e).
3. Restano ferme le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Rinuncia

L'assegnatario può rinunciare all'affidamento mediante comunicazione scritta al Comune.

La rinuncia non esonera dalle responsabilità già maturate.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa vigente, lo Statuto e i regolamenti comunali.